



Prot.n. 1689

**ORDINANZA N. 6/2020**

**IL SINDACO**

**Preso atto** delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, aree e giardini pubblici, nonché dalla presenza di cani condotti senza guinzaglio;

**Considerato** che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria e contro l'incolumità delle persone a seguito di eventuali aggressioni, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, ipovedenti e anziani frequentatori delle aree pubbliche sopra citate;

**Attesa** la necessità della tutela della incolumità pubblica;

**Ritenuto** necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la gestione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano nello stesso tempo la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza delle persone;

**Ritenuto** altresì necessario prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti a contatto, anche accidentale, tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine;

**Preso atto** della necessità di adottare un provvedimento che oltre a tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, assicuri anche il decoro e l'igiene del Comune di Gargallo;

**Considerato** che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

**Visti:**

- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della salute del 06.08.2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954 n.320 e successive modificazioni;
- gli artt. 544-ter, 672, 727 del C.P.;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni;
- visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., che assegna al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti per la tutela dell'igiene e della sanità;
- il Regolamento comunale per la detenzione e la conduzione dei cani.

**ORDINA**

A tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché anche delle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:



# COMUNE DI GARGALLO

*Provincia di Novara*

- la raccolta immediata degli escrementi dell'animale;
- di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti e/o altre attrezzature all'uopo necessarie;
- l'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle strade e nelle aree pubbliche;
- di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;
- la registrazione e l'identificazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione;
- comunque il rispetto dei dettami dell'ordinanza del Ministero della salute del 06.08.2013, riportata in premessa.

## SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e del Regolamento comunale per la detenzione e la conduzione dei cani ad una sanzione amministrativa, che, a seconda dei casi, va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.

Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli:

- custodia e malgoverno dei cani (art 672 c.p.);
- affidamento del cane a persone non in grado di gestirlo correttamente (art.672 c.p.);
- addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività (art.544-ter c.p.)
- sottoposizione di cani a doping (art.544-ter c.p.)
- sottoposizione di cani ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia in violazione alle vigenti norme (art.544-ter c.p.)

## DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora venissero riscontrate violazioni di carattere penale.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa al Comando della Polizia Locale e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Gozzano

## AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.



IL SINDACO  
Dr Luigi Giulio Guidetti